SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA —

N. 1034-A

Relazione orale Relatore Villone

TESTO PROPOSTO DALLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

Comunicato alla Presidenza il 16 ottobre 1996

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Misure in materia di immediato snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
dal Ministro della funzione pubblica e gli affari regionali
e dal Ministro dell'interno
di concerto col Ministro dell'ambiente
col Ministro della difesa
col Ministro per i beni culturali e ambientali
col Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica
col Ministro dei lavori pubblici
col Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
col Ministro di grazia e giustizia
e col Ministro delle finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 1996

INDICE

Pareri:		
- della 5ª Commissione permanente	Pag.	3
- della Giunta per gli affari delle Comunità europee	»	4
Disegno di legge e testo proposto dalla Commissione	»	5

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Guido DE MARTINO)

sul testo e su emendamenti

3 ottobre 1996

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che nell'articolo 20 sia precisato che gli oneri sono posti a carico delle amministrazioni interessate nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, e nel presupposto che gli eventuali oneri derivanti dall'articolo 25, comma 2, fanno carico al bilancio degli enti locali interessati.

Osserva inoltre che sarebbe opportuna la soppressione delle disposizioni analoghe a quelle contenute nel disegno di legge collegato recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

Esprime inoltre parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, relativi agli articoli da 1 a 10, ad eccezione che su quelli 1.18, 1.5, 1.4, 1.0.3, 2.5, 4.2 (nuovo testo) B, 4.0.2., 8.0.1, 1.35, 9.39 e 9.25, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

su ulteriori emendamenti

9 ottobre 1996

La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di competenza esprime parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi ad eccezione che sull'emendamento 11.0.1, per il quale il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla precisazione che l'eventuale istituzione di nuovi organismi non comporti oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio dello Stato, sull'emendamento 14.16, per il quale il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al mantenimento del primo periodo del comma 7 dell'articolo 14 del disegno di legge, nonchè alla soppressione, nell'emendamento, delle parole: «anche in deroga alla legislazione vigente», e dell'emendamento 20.13, su cui il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Estensore: Besostri)

sul disegno di legge

10 ottobre 1996

La Giunta non ha rilievi da formulare sul provvedimento nel suo complesso.

L'unico rilievo riguarda l'articolo 27, comma 1. Nella nuova formulazione dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 77 del 1995, tra i princìpi da considerarsi come limite inderogabile, vi è l'articolo 50 dello stesso decreto legislativo.

Il secondo comma dell'articolo 50 stabilisce che la richiesta dell'ente locale, il concessionario della riscossione (esattore) assume il servizio di tesoreria.

Si tratta dell'affidamento di un servizio in assenza di procedura concorsuale e dunque in violazione della direttiva 92/50/CEE e pertanto esprime parere favorevole subordinatamente alla soppressione del comma 2 dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 77 del 1995 quale norma che costituisce limite inderogabile per i regolamenti di contabilità.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Misure in materia di immediato snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo

Art. 1.

(Semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa)

- 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
- 2. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili.
- 3. Il regolamento si conforma, oltre che ai principi contenuti nell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai seguenti criteri e principi direttivi:
- a) eliminazione o riduzione dei certificati o delle certificazioni richieste ai soggetti interessati all'adozione di provvedimenti amministrativi o all'acquisizione di vantaggi, benefici economici o altre utilità erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti di pubblici servizi;
- b) revisione e ampliamento delle categorie di stati, fatti, qualità personali

(Segue: Testo del disegno di legge)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

comprovabili dagli interessati con dichiarazioni definitivamente sostitutive di certificazioni, con conseguente modifica della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130.

Art. 1.

(Disposizioni in materia di stato civile e di certificazione anagrafica)

1. All'articolo 70 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

«La dichiarazione di nascita può essere resa presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita indistintamente da uno dei genitori. Essa è trasmessa dal direttore sanitario all'ufficiale di stato civile nei dieci giorni successivi alla nascita.

Alla dichiarazione di nascita non si applica il disposto di cui all'articolo 41».

- 2. La certificazione relativa alla morte ha validità illimitata. Hanno altresì validità illimitata i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazione. Le restanti certificazioni anagrafiche hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio.
- 3. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni anche oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla

Art. 2.

(Disposizioni in materia di stato civile e di certificazione anagrafica)

- 2. L'articolo 195 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:
- «Art. 195. 1. I certificati e gli estratti di stato civile sono validi in tutto il territorio della Repubblica».
- **3.** I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni **hanno validità illimitata**. Le restanti certificazioni anagrafiche hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio.
 - 4. Identico.

(Segue: Testo del disegno di legge)

data di rilascio. È comunque fatta salva per le amministrazioni la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

- 4. I comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile e le altre pubbliche amministrazioni, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati può avvenire anche attraverso collegamenti informatici.
- 5. Dopo il comma 1 dell'articolo 15-quinquies del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, è inserito il seguente:

«1-bis. La certificazione redatta con le modalità di cui al comma 1 può essere trasmessa e rilasciata in forma elettronica anche al di fuori del territorio del comune competente».

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

5. Identico.

- 7. Le fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali sono legalizzate dall'ufficio ricevente, a richiesta dell'interessato, se presentate personalmente.
- 8. Le firme e le sottoscrizioni inerenti ai medesimi atti, e richieste a più soggetti dai pubblici uffici, possono essere apposte anche disgiuntamente, purchè nei termini.
- 9. Dopo il secondo comma dell'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è inserito il seguente: « La carta d'identità può essere rinnovata a partire dal centottantesimo giorno precedente la scadenza».

(Segue: Testo del disegno di legge)

(Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive)

- 1. I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità, hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai concessionari di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento di riconoscimento esibito. È comunque fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i concessionari di pubblici servizi la facoltà di verificare nel corso del procedimento la veridicità dei dati contenuti nel documento di identità. Nel caso in cui i dati attestati in documenti di riconoscimento abbiano subito variazioni dalla data di rilascio e ciononostante sia stato esibito il documento ai fini del presente comma si applicano le sanzioni previste dall'articolo 489 del codice penale.
- 2. L'articolo 2, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è abrogato.
- 3. L'articolo 3, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è sostituito dal seguente:
- «I regolamenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, stabiliscono per quali fatti, stati e qualità personali, oltre quelli indicati nell'articolo 2, è ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato. In tali casi la **normale** documentazione sarà successivamente esibita dall'interessato a richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole».
- 4. L'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, è sostituito dal seguente:

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive)

- 1. I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità, hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento di riconoscimento esibito. È comunque fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la facoltà di verificare nel corso del procedimento la veridicità dei dati contenuti nel documento di identità. Nel caso in cui i dati attestati in documenti di riconoscimento subìto variazioni dalla data di rilascio e ciononostante sia stato esibito il documento ai fini del presente comma si applicano le sanzioni previste dall'articolo 489 del codice penale.
 - 2. Identico.
 - 3. Identico:
- «I regolamenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, stabiliscono per quali fatti, stati e qualità personali, oltre quelli indicati nell'articolo 2, è ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato. In tali casi la documentazione sarà successivamente esibita dall'interessato a richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole».
 - 4. Identico.

(Segue: Testo del disegno di legge)

- «1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 dell'articolo 2, al pari di quelle previste dagli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto».
- 5. Nei casi in cui le norme di legge o di regolamenti prevedono che in luogo della produzione di certificati possa essere presentata una dichiarazione sostitutiva, la mancata accettazione della stessa costituisce violazione dei doveri di ufficio.

Art. 3.

(Disposizioni in materia di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi)

1. I commi 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono abrogati.

Art. 4.

(Disposizioni in materia di controlli dello Stato sugli atti amministrativi delle regioni)

Vedi, in diversa formulazione, il comma 3 del presente testo.

1. L'articolo 1 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, è sostituito dal seguente: (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

5. Identico.

Art. 4.

(Disposizioni in materia di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi)

- 1. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di richiedere l'autenticazione della sottoscrizione delle domande di assunzione agli impieghi pubblici.
- 2. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonchè ogni altra disposizione in contrasto con il divieto di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. **5.**

(Disposizioni in materia di controlli dello Stato sugli atti amministrativi delle regioni)

1. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3, comma 5, del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come modificati dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479.

(Segue: Testo del disegno di legge)

«Art. 1. – (*Atti fondamentali soggetti a controllo). – 1.* Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della regione, esclusa ogni valutazione dell'interesse pubblico perseguito, si esercita sulle seguenti categorie di atti:

- a) atti normativi;
- *b)* contratti collettivi decentrati di cui all'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
- c) atti costituenti adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee».
- 2. Qualora una decisione negativa di controllo sia annullata in sede giurisdizionale, la commissione statale di controllo non può più riesaminare il provvedimento sottoposto a controllo.
- 3. È abrogato l'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40.

Art. 5.

(Disposizioni in materia di controllo regionale sugli atti degli enti locali)

Vedi, in diversa formulazione, il comma 3 del presente testo.

- 1. L'articolo 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:
- «Art. 45. (Deliberazioni soggette al controllo preventivo di legittimità). 1. Sono soggetti al controllo preventivo di legittimità gli statuti dell'ente, i regolamenti di competenza del consiglio, i bilanci an-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

- 2. Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della regione, esclusa ogni valutazione di merito, si esercita sui regolamenti, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa, funzionale e contabile dei Consigli regionali, nonchè sugli atti costituenti adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
- 3. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome, alla limitazione del controllo di legittimità alle categorie di atti indicate nel comma 2 si provvede in sede di norme di attuazione.
 - 4. Identico.

Inserito, in diversa formulazione, nel comma 1 del presente testo.

Art. **6.**

(Disposizioni in materia di controllo regionale sugli atti degli enti locali)

- 1. Gli articoli 45, 46 e 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, sono abrogati. Il controllo preventivo di legittimità degli atti dei comuni e delle province è disciplinato dalle disposizioni del presente articolo.
 - 2. Identico.

(Segue: Testo del disegno di legge)

nuali e pluriennali e relative variazioni, il rendiconto della gestione.

- 2. Sono altresì soggette a controllo preventivo di legittimità le deliberazioni relative all'assunzione o privatizzazione e alla forma di gestione dei servizi pubblici locali, nonchè le deliberazioni adottate dalla giunta nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un terzo dei consiglieri provinciali o un terzo dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti presenti richiesta scritta e motivata entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, ritenendole viziate di incompetenza o assunte in contrasto con atti fondamentali del consiglio.
- 3. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni di competenza della giunta sono comunicate ai capigruppo consiliari».
- 2. L'articolo 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

«Art. 46. – (Modalità di controllo preventivo di legittimità degli atti e del bilancio). – 1. La deliberazione soggetta al controllo preventivo di legittimità diventa esecutiva se nel termine di venti giorni dalla ricezione della stessa il comitato regionale di controllo non abbia adottato un provvedimento di annullamento dandone nel medesimo termine comunicazione all'ente interessato. Il termine per l'esame del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione da parte del comitato regionale di controllo è di trenta giorni.

Per il secondo periodo, vedi, in identica formulazione, il capoverso 5 del presente comma.

2. Il controllo di legittimità comporta la verifica della conformità dell'atto alle norme vigenti nonchè alle norme statutarie dell'ente, esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Soppresso.

- 4. La deliberazione soggetta al controllo preventivo di legittimità diventa esecutiva se nel termine di trenta giorni dalla trasmissione della stessa, che deve comunque avvenire a pena di decadenza entro il quinto giorno successivo all'adozione, il comitato regionale di controllo non abbia adottato un provvedimento motivato di annullamento, trasmesso, nello stesso termine di trenta giorni, all'ente interessato. Le deliberazioni diventano esecutive prima del decorso del termine se il comitato regionale di controllo dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.
- 5. Il controllo di legittimità comporta la verifica della conformità dell'atto alle norme vigenti ed alle norme statutarie specificamente indicate nel provvedimento di annullamento, per quanto riguarda la

(Segue: Testo del disegno di legge)

3. Il provvedimento di annullamento indica specificamente le norme violate.

Per il secondo periodo, vedi, in identica formulazione, il capoverso 8 del presente comma.

- 4. Le deliberazioni relative all'assunzione o privatizzazione e alla forma di gestione dei servizi pubblici locali sono rinviate al consiglio dal comitato regionale di controllo ove siano riscontrati vizi di legittimità. Le deliberazioni della giunta sottoposte a controllo preventivo di legittimità nei casi di cui all'articolo 45, comma 2, sono rinviate al consiglio dal comitato regionale di controllo ove siano ritenute viziate di incompetenza o assunte in contrasto con atti fondamentali del consiglio. Il consiglio nei casi di cui al presente comma adotta, entro dieci giorni, a maggioranza assoluta dei componenti, le proprie determinazioni.
- 5. Le deliberazioni diventano esecutive prima del decorso del termine se il comitato regionale di controllo dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.
- 6. La trasmissione all'organo di controllo delle deliberazioni dichiarate urgenti ha luogo entro cinque giorni dalla adozione, a pena di decadenza.
- 7. Il comitato regionale di controllo, entro dieci giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma 1, può disporre l'audizione dei rappresentanti dell'ente deliberante o richiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio in forma scritta. In tal caso il termine per l'esercizio del controllo viene sospeso.
- 8. Nell'esame del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione il controllo

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

competenza, la forma, la procedura e rimanendo esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito. Nell'esame del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione il controllo di legittimità comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonchè con i documenti giustificativi allegati alle stesse.

Soppresso.

Collocato, in identica formulazione, quale secondo periodo del comma 4 del presente articolo.

Soppresso.

6. Il comitato regionale di controllo, entro dieci giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma 2, può disporre l'audizione dei rappresentanti dell'ente deliberante o richiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio in forma scritta. In tal caso il termine per l'esercizio del controllo viene sospeso, e riprende a decorrere dalla data della trasmissione dei chiarimenti o elementi integrativi o dell'audizione dei rappresentanti.

(Segue: Testo del disegno di legge)

di legittimità comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonchè con i documenti giustificativi allegati alle stesse.

9. Il comitato può indicare all'ente interessato le modificazioni da apportare alle risultanze del rendiconto della gestione con l'invito ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni.

10. Nel caso di mancata adozione delle modificazioni entro il termine di cui al comma 9, o di annullamento della deliberazione di adozione del rendiconto della gestione da parte del comitato di controllo, questo provvede alla nomina di uno o più commissari per la redazione del conto stesso.

11. Qualora una decisione negativa di controllo sia annullata in sede giurisdizionale il comitato regionale di controllo non può più riesaminare il provvedimento sottoposto a controllo».

3. L'articolo 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è abrogato.

Art. 6.

(Disposizioni in materia di competenza dei consigli e delle giunte comunali e provinciali)

1. Al comma 2 dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Collocato, in identica formulazione, quale secondo periodo del comma 5 del presente articolo.

7. Identico.

- **8.** Nel caso di mancata adozione delle modificazioni entro il termine di cui al comma **7**, o di annullamento della deliberazione di adozione del rendiconto della gestione da parte del comitato di controllo, questo provvede alla nomina di uno o più commissari per la redazione del conto stesso.
- 9. Il comitato non può riesaminare il provvedimento sottoposto a controllo nel caso di annullamento in sede giurisdizionale di una decisione negativa di controllo.
- 10. Qualora i comuni e le province, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, può provvedersi a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. La legge regionale stabilisce le modalità di esercizio del potere e le categorie o albi entro i quali va nominato il commissario ad acta.

Collocato, in diversa formulazione, nel comma 1 del presente articolo.

Art. 7.

(Disposizioni in materia di competenza dei consigli e delle giunte comunali e provinciali)

(Segue: Testo del disegno di legge)

a) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, ad eccezione dei regolamenti di cui all'articolo 35, comma 2-bis; »:

- b) la lettera m) è soppressa.
- 2. All'articolo 35 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. È altresì di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti **del personale** e sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali eventualmente stabiliti dal consiglio».

Art. 7.

(Disposizioni in materia di funzionamento dei consigli comunali e provinciali)

1. Il comma 2-*bis* dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«2-bis. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte al protocollo dell'ente nella medesima giornata di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio deve procedere alla relativa surrogazione entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, salvo che ricorrano i presupposti di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b), n. 2), della presente legge».

- 2. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il n. 2) della lettera b) è sostituito dal seguente:
- «2) dimissioni o decadenza di almeno la metà dei componenti del consiglio;».

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

2. Identico.

«2-bis. È altresì di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali eventualmente stabiliti dal consiglio».

Art. 8.

(Disposizioni in materia di funzionamento dei consigli comunali e provinciali)

1. Identico.

2. Identico.

«2) dimissioni della metà più uno dei consiglieri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia, presentate entro la data della seduta prevista per la prima delle relati-

(Segue: Testo del disegno di legge)

Art. 8.

(Disposizioni in materia di personale)

- 1. Il comma 1 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:
- «1. I comuni e le province disciplinano con appositi regolamenti, in conformità con lo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo princìpi di professionalità e responsabilità».

2. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

«Spettano ad essi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto:

- *a)* la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- *b)* la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

ve surrogazioni e comunque entro un periodo complessivo di venti giorni;».

Art. 9.

(Disposizioni in materia di personale)

- 1. Identico:
- «1. I comuni e le province disciplinano con appositi regolamenti, in conformità con lo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare degli enti si esercita tenuto conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza. Nelle materie non riservate alla legge si applica il comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni».
 - 2. Identico:

«Spettano ad essi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto **o dai regolamenti dell'ente**:

- a) identica;
- b) identica;
- c) identica;
- d) identica;
- e) identica;

(Segue: Testo del disegno di legge)

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo;
- g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- *h)* gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco».
- 3. Dopo il comma 3 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:
- «3-bis. Nei comuni privi di personale di livello dirigenziale le funzioni di cui al comma 3 sono svolte dai funzionari direttivi, o, in mancanza, dal segretario comunale».
- 4. Il comma 5 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:
- «5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti per l'assunzione a tempo determinato di dirigenti e funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Tali contratti, in misura complessivamente non superiore al cinque per cento del totale delle dotazioni organiche dell'ente, e ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle venti unità, non possono avere durata superiore al mandato del sindaco o del presidente della provincia. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi, nazionali e decentrati, per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica quali-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

f) identica;

g) identica;

h) identica».

3. Identico:

«3-bis. Nei comuni privi di personale di livello dirigenziale le funzioni di cui al comma 3 sono svolte dai funzionari **responsabili degli uffici o dei servizi».**

4. Identico:

«5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Negli altri enti locali, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte **specializzazioni** funzionari O dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al

(Segue: Testo del disegno di legge)

ficazione professionale e culturale anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto».

5. Il comma 6 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

«6. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con le modalità fissate dal regolamento sull' ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o dell' assessore di riferimento o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dall'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di procedure concorsuali».

6. Al comma 7 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n.142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto».

5. Identico:

«6. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato, con le modalità fissate dal regolamento sull' ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o dell' assessore di riferimento o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dall'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di procedure concorsuali».

(Segue: Testo del disegno di legge)

«Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può inoltre prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato».

7. All'articolo 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali ed il regolamento degli uffici delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, nel rispetto delle modalità e dei principi fissati dai commi 1 e 2 dell'articolo 36.

3-ter. Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione a flussi turistici o a particolari manifestazioni anche a carattere periodico, al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici, il regolamento può prevedere particolari modalità di selezione per l'assunzione del personale a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidità e trasparenza. I rapporti a tempo determinato non possono, a pena di nullità, essere in nessun caso trasformati in rapporti a tempo indeterminato».

8. Dopo l'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:

«Art. 51-bis. – (Direttore generale). – 1. Nelle province, nei comuni capoluogo di provincia e nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti il regolamento può prevedere che sovrintenda alla gestione dell'ente un direttore generale. Egli provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, per-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

7. Identico:

«3-bis. Negli enti locali le modalità di assunzione agli impieghi e i requisiti di accesso sono disciplinati dal regolamento del personale, nel rispetto delle modalità e dei princìpi fissati nei commi 1 e 2 dell'articolo 36.

3-ter. Identico».

8. Identico.

«Art. 51-bis. – (Direttore generale). – 1. Nelle province e nei comuni il regolamento può prevedere la nomina di un direttore generale che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia e sovrintende alla gestio-

(Segue: Testo del disegno di legge)

seguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza, secondo le direttive impartite dal sindaco. Al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente.

- 2. Il direttore generale è nominato dal sindaco o dal presidente della provincia, scegliendo tra il segretario dell'ente, un dirigente di ruolo o, qualora il regolamento lo preveda, un dirigente assunto con contratto a tempo determinato.
- 3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti le funzioni di cui al presente articolo sono svolte dal segretario comunale».
- 9. All'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria».

Art. 9.

(Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali)

- 1. All'articolo 52 della legge 8 giugno l990, n. 142, e successive modificazioni, i commi da 2 a 5 sono sostituiti dai seguenti:
- «2. Il segretario comunale e provinciale esercita le proprie funzioni nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia. Svolge compiti di alta collaborazione e di consulenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa all'ordinamento giuridico. Il segretario, inoltre:
- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

ne dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente.

2. Il direttore generale è nominato e revocato dal sindaco o dal presidente della provincia, secondo i criteri stabiliti dal regolamento. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato di chi lo ha conferito».

Soppresso.

9. Identico.

Art. 10.

(Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali)

- 1. Identico:
- «2. Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e di consulenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa all'ordinamento giuridico. Il segretario, inoltre:
 - a) identica;

(Segue: Testo del disegno di legge)

consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;

- b) può rogare nell'esclusivo interesse dell'ente gli atti e i contratti degli enti locali riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni e appalti di opere;
- c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o delegatagli dal sindaco o dal presidente della provincia.
- 3. Il regolamento di cui all'articolo 35, comma 2-bis, della presente legge può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario, o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
- 4. Il sindaco nomina il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti alla sezione territoriale dell'albo di cui all'articolo 52-bis. I sindaci di comuni capoluogo di provincia e di comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti, e i presidenti di province nominano il segretario scegliendolo tra tutti gli iscritti all'albo nazionale.
- 5. Il segretario cessa dalle funzioni qualora non sia confermato nell'incarico entro tre mesi dal giuramento del sindaco o del presidente della provincia. Il segretario può essere revocato anche successivamente dall'incarico con provvedimento motivato del sindaco o del presidente della provincia qualora il rapporto funzionale con il capo dell'amministrazione risulti compromesso ovvero per gravi violazioni dei doveri d'ufficio.
- 6. Il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o comunque privo di incarico è collocato in posizione di disponibilità per la durata massima di tre anni. Durante il periodo di disponibilità rimane iscritto all'albo ed è tenuto a svolgere gli incarichi di cui al comma 5 dell'articolo 52-bis per i quali ha diritto ad apposita indennità a carico dell'ente ove presta servizio in misura corrispondente al trattamento economico tabellare spettante per la sua qualifica. Per il periodo di disponibilità al

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

- b) identica;
- *c) e*sercita ogni altra funzione attribuitagli **dalla legge**, dallo statuto o dai regolamenti, o **conferitagli** dal sindaco o dal presidente della provincia.
 - 3. Identico.
- 4. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti alle sezioni territoriali dell'albo di cui all'articolo 52-bis.
 - 5. Identico.

6. Il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o comunque privo di incarico è collocato in posizione di disponibilità per la durata massima di tre anni. Durante il periodo di disponibilità rimane iscritto all'albo ed è tenuto a svolgere gli incarichi di cui al comma 4 dell'articolo 52-bis per i quali ha diritto ad apposita indennità a carico dell'ente ove presta servizio in misura corrispondente al trattamento economico tabellare spettante per la sua qualifica. Per il periodo di disponibilità al

(Segue: Testo del disegno di legge)

segretario compete il trattamento economico tabellare spettante per la sua qualifica, detratti i compensi percepiti a titolo di indennità per l'espletamento dei predetti incarichi. Il regolamento di cui al comma 5 dell'articolo 52-bis stabilisce le amministrazioni a cui fanno carico gli oneri diretti e riflessi derivanti dal presente comma. Al compimento del periodo massimo di disponibilità il segretario è posto in mobilità ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

- 7. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. È istituita una autonoma area di contrattazione collettiva nazionale di lavoro per i segretari comunali e provinciali. È abrogato il comma 3 dell'articolo 73 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».
- 2. Dopo l'articolo 52 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:

«Art. 52-bis. - (Albo dei segretari comunali e provinciali). - 1. L'albo dei segretari comunali e provinciali, a cui si accede per concorso, è articolato in:

- a) una sezione nazionale in cui sono iscritti tutti coloro che abbiano i requisiti per la nomina a segretario di provincia, di comune capoluogo di provincia o di comune con popolazione superiore a 65.000 abitanti:
- b) sezioni territoriali in cui sono iscritti coloro che abbiano i requisiti per la nomina a segretario negli enti diversi da quelli di cui alla lettera a). Ciascun segretario può essere iscritto a non più di tre sezioni territoriali dell'albo.
- 2. L'albo è amministrato da un consiglio composto da tre rappresentanti della categoria dei segretari, tre rappresentanti delle autonomie locali, destinati rispettivamente due dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e uno dall'Unione delle province d'Italia, e da tre componenti designati dal Ministro

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

segretario compete il trattamento economico tabellare spettante per la sua qualifica, detratti i compensi percepiti a titolo di indennità per l'espletamento dei predetti incarichi. Il regolamento di cui al comma 4 dell'articolo 52-bis stabilisce le amministrazioni a cui fanno carico gli oneri diretti e riflessi derivanti dal presente comma. Al compimento del periodo massimo di disponibilità il segretario è posto in mobilità ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

7. Identico».

2. Identico:

«Art. 52-bis. - (Albo dei segretari comunali e provinciali). - 1. L'albo dei segretari comunali e provinciali, al quale si accede per concorso, è articolato in sezioni territoriali su base regionale tenute presso i commissariati del Governo, nelle quali sono iscritti coloro che abbiano i requisiti per la nomina.

Soppresso.

(Segue: Testo del disegno di legge)

dell'interno. Il presidente è eletto dal Consiglio, tra i propri componenti, nella prima seduta.

- 3. Le sezioni territoriali dell'albo sono amministrate da comitati composti da un rappresentante della categoria dei segretari, da un rappresentante delle autonomie, da un componente designato dal Ministro dell'interno. Il presidente è eletto dal comitato, tra i propri componenti, nella prima seduta.
- 4. Possono partecipare al concorso per l'iscrizione all'albo i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio. Possono essere iscritti all'albo secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 5, i dirigenti e i funzionari direttivi degli enti locali che abbiano svolto, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per almeno due anni, anche non continuativi, le funzioni di vicesegretario comunale o provinciale.
- 5. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento degli organi di amministrazione dell'albo, l' articolazione dell' albo in sezioni e in fasce professionali, l'iscrizione nell'albo dei segretari ricompresi nell'albo provvisorio, le modalità di svolgimento dei concorsi per l'iscrizione all'albo, il passaggio tra le fasce professionali, il procedimento disciplinare. Il regolamento disciplina, inoltre, le modalità di assegnazione, di trasferimento e di rinuncia alla sede e le modalità di utilizzazione dei segretari non chiamati a ricoprire sedi di segreteria, prevedendone l'utilizzazione in via prioritaria per incarichi di supplenza o di reggenza, oppure per l'espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche. Le norme abrogate dal regolamento e quelle con esso incompatibili cessano di avere efficacia entro il termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore del regolamento stesso».

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

- 2. Ciascuna sezione territoriale dell'albo è amministrata da un comitato presieduto dal commissario del Governo presso la regione e composto altresì da due rappresentanti della categoria dei segretari, da due rappresentanti delle autonomie locali, da un rappresentante della regione e da un componente designato dal Ministro dell'interno.
- 3. Possono partecipare al concorso per l'iscrizione all'albo i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio. Possono essere iscritti all'albo, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 4, i dirigenti e i funzionari direttivi degli enti locali che abbiano svolto, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per almeno due anni, anche non continuativi, le funzioni di vicesegretario comunale o provinciale.
 - 4. Identico».

(Segue: Testo del disegno di legge)

- 3. Il regolamento di cui al comma 2, capoverso 5, sarà emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 4. Per la formazione e l'aggiornamento dei segretari è istituita una apposita scuola dei segretari comunali e provinciali inserita presso la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno, che provvederà al suo funzionamento utilizzando le risorse finanziarie già spettanti alla sezione autonoma di cui all'articolo 13-quater del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, che viene contestualmente soppressa. Con il regolamento di cui al capoverso 5 del comma 2 sono disciplinati gli organi di governo, l'eventuale articolazione territoriale della Scuola e le sue modalità di funzionamento.
- 5. In fase di prima attuazione e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un albo provvisorio nazionale nel quale sono iscritti, in via transitoria, i segretari comunali e provinciali iscritti nei ruoli nazionale e provinciale. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51-bis e di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. A decorrere dal 1º giugno 1997, il sindaco e il presidente della provincia possono nominare il segretario scegliendolo tra gli iscritti all'albo, nell'ambito della classe corrispondente.
- 6. Restano validi e operanti, sino all'immissione in ruolo dei relativi vincitori e alla loro iscrizione nell'albo, i procedimenti concorsuali per l'accesso alla qualifica iniziale di segretario comunale banditi con decreti del Ministro dell'interno 30 gennaio 1995 e 31 gennaio 1996.
- 7. All'articolo 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono soppresse le

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

3. Il regolamento di cui al comma 2, capoverso 4, sarà emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Soppresso.

- **4.** In fase di prima attuazione e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un albo provvisorio nel quale sono iscritti, in via transitoria, i segretari comunali e provinciali. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51-bis e di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, **come modificata dalla presente legge**. A decorrere dal 1º giugno 1997, il sindaco e il presidente della provincia possono nominare il segretario scegliendolo tra gli iscritti all'albo.
 - 5. Identico.

(Segue: Testo del disegno di legge)

parole: «nonchè del segretario comunale o provinciale sotto il profilo di legittimità».

8. Il comma 4 dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è abrogato.

Art. 10.

(Disposizioni in materia di contrattazione collettiva)

- 1. All'articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo del comma 4 le parole «previo parere delle province e dei comuni» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa con le province e con i comuni»; al medesimo comma 4 il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: «L'intesa dei comuni e delle province è espressa rispettivamente dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e dall'Unione delle province d'Italia».
- 2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, è sostituito dal seguente: «Per quanto attiene ai contratti collettivi riguardanti il comparto delle regioni, degli enti regionali e degli enti locali, il Governo provvede previa intesa con le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani».
- 3. Il comma 2 dell'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, è sostituito dal seguente:
- «2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, per gli aspetti di interesse regionale, provinciale e comunale, previa intesa con le

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

7. Identico.

Art. 11.

(Disposizioni in materia di contrattazione collettiva)

- 2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, è sostituito dal seguente: «Per quanto attiene ai contratti collettivi riguardanti il **personale** delle regioni, degli enti regionali e degli enti locali, il Governo provvede previa intesa con le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani».
 - 3. Identico.

(Segue: Testo del disegno di legge)

amministrazioni regionali, provinciali e comunali, espressa rispettivamente dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, impartisce all'agenzia le direttive per i rinnovi dei contratti collettivi, indicando in particolare le risorse complessivamente disponibili per i comparti, i criteri generali della distribuzione delle risorse al personale ed ogni altro elemento utile in ordine al rispetto degli indirizzi impartiti».

Art. 11.

(Disposizioni concernenti il rispetto dell'equilibrio finanziario degli enti locali)

- 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme dirette ad integrare le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, relative alle conseguenze della dichiarazione di dissesto finanziario di cui all'articolo 79 del medesimo decreto e dirette a rafforzare gli strumenti di verifica per garantire il rispetto dell'equilibrio finanziario degli enti locali e la corretta gestione delle risorse finanziarie, strumentali e umane, prevedendo:
- a) sistemi di verifica dell'attendibilità delle previsioni di bilancio da parte dei collegi dei revisori;
- b) l'aumento delle imposte e dei tributi locali nella misura massima del 15 per cento;
- c) le sanzioni per gli amministratori quando il dissesto finanziario sia diretta conseguenza di azioni od omissioni dolose o colpose;
 - *d)* procedure semplificate e celeri per il

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 12.

(Disposizioni concernenti il rispetto dell'equilibrio finanziario degli enti locali)

- 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare norme dirette ad integrare le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, relative alle conseguenze della dichiarazione di dissesto finanziario di cui all'articolo 79 del medesimo decreto e dirette a rafforzare gli strumenti di verifica per garantire il rispetto dell'equilibrio finanziario degli enti locali e la corretta gestione delle risorse finanziarie, strumentali e umane, prevedendo:
 - a) identica:
- b) l'aumento delle imposte e dei tributi locali sino a un massimo del 15 per cento oltre la misura prevista dall'articolo 84 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni;
- c) le sanzioni per gli amministratori, esclusa ogni limitazione ai diritti di elettorato attivo e passivo, quando il dissesto finanziario sia diretta conseguenza di azioni od omissioni dolose o colpose accertate secondo giusto procedimento;
 - d) identica.

(Segue: Testo del disegno di legge)

pagamento dei debiti conseguenti al dissesto finanziario.

Art. 12.

(Disposizioni in materia di responsabilità)

- 1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sostituito dal seguente:
- «1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave. Essa si estende agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi. Nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere riduttivo, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità. Nel caso di deli-berazioni di organi collegiali la responsabilità non si imputa a coloro che non hanno partecipato al voto o che abbiano espresso voto contrario».

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

- 2. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica lo schema di decreto legislativo al fine dell'espressione del parere delle competenti Commissioni permanenti da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. In mancanza dei pareri nel termine prescritto, il Governo procede comunque all'emanazione del decreto legislativo.
- 3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e d), si applicano anche ai casi di dissesto in atto alla data di entrata in vigore del decreto legislativo emanato ai sensi del medesimo comma 1.

Art. 13.

(Disposizioni in materia di responsabilità)

1. Identico:

«1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave. Essa si estende agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa e nei limiti del conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi. Nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere riduttivo, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità. Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole. Nei casi di concorso, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna

(Segue: Testo del disegno di legge)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

ciascuno per la parte che vi ha preso, senza vincolo di solidarietà».

- 2. È abrogato il comma 4 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
- 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per i giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

(Soppressione della Commissione di cui all'articolo 19, secondo comma, del decreto legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431)

1. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici tiene luogo del parere della Commissione di cui all'articolo 19, secondo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni. La Commissione predetta è soppressa.

Art. 14.

(Soppressione della Commissione di cui all'articolo 19, secondo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431)

- 1. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici **sostituisce il** parere della Commissione di cui all'articolo 19, secondo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni. La Commissione predetta è soppressa.
- 2. All'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dal decreto-legge 3 aprile 1995 n. 101, convertito dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 5 sono soppresse le seguenti parole: «o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato»;
- *b)* dopo il comma 5-*bis,* è aggiunto il seguente:

«5-ter. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro 45 giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il parere si intende espresso in senso favorevole».

Art. 14.

(Autonomia delle università e Consiglio universitario nazionale)

Art. 15.

(Autonomia delle università e Consiglio universitario nazionale)

(Segue: Testo del disegno di legge)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è inserito il seguente:

«1-bis. L'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione di cui al comma 1 è disciplinato in conformità ai criteri generali definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio nazionale universitario, nel rispetto della normativa comunitaria in materia».

- 2. Fino all'adozione, da parte delle università e degli istituti di istruzione universitaria, dei regolamenti didattici di ateneo di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, continuano ad applicarsi le disposizioni degli ordinamenti didattici universitari di cui al regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito dalla legge 2 gennaio 1936, n. 73, nonchè quelle di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità e i criteri per il passaggio al nuovo ordinamento, ferma restando la facoltà degli studenti iscritti di completare i corsi di studio, ovvero di transitare ai nuovi corsi previo riconoscimento, da parte delle strutture didattiche competenti, degli esami sostenuti con esito positivo.
- 3. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è composto da:

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, **sono inseriti i seguenti:**

«1-bis. L'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione di cui al comma 1 è disciplinato in conformità ai criteri generali definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti le Commissioni parlamentari competenti e il CUN, nel rispetto della normativa comunitaria in materia. Detti criteri sono volti anche a favorire la mobilità degli studenti, nonchè la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici.

1-ter. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sullo stato degli ordinamenti didattici universitari e sul suo rapporto con lo sviluppo economico produttivo e con l'evoluzione degli indirizzi culturali e professionali».

2. Identico.

Collocato, in diversa formulazione, quale comma 5 del presente articolo.

(Segue: Testo del disegno di legge)

- a) quarantadue membri eletti in rappresentanza di ciascuna delle grandi aree omogenee di settori scientifico-disciplinari individuate, in numero non superiore a quindici, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- b) quattro membri eletti in rappresentanza del personale tecnico e amministrativo delle università;
- c) il presidente della Conferenza permanente dei rettori delle università italiane (CRUI):
- d) il presidente del Convegno permanente dei direttori amministrativi universitari.
- 4. Le modalità di elezione e di funzionamento del CUN sono determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le competenti Commissioni parlamentari.
- 5. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta. Detta disposizione si applica anche in sede di prima elezione del CUN in applicazione della presente legge. Il CUN elegge il presidente tra i componenti che rivestono la posizione di professore ordinario.
- 6. Il CUN svolge funzioni di consulenza generale del Ministro in ordine:
- a) al piano triennale di sviluppo dell'università:
- b) alla definizione dei criteri per la ripartizione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università;
- c) alla definizione dei criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Collocato,in diversa formulazione, quale comma 6 del presente articolo.

Collocato, in diversa formulazione, quale comma 7 del presente articolo.

- 3. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è l'organo elettivo di rappresentanza generale delle istituzioni autonome universitarie. Esso formula pareri e proposte:
- a) sulla programmazione universitaria:
- b) sui criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università;
- c) sui criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici dei corsi di stu-

(Segue: Testo del disegno di legge)

dei corsi di studio di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonchè all'approvazione dei regolamenti didattici d'ateneo:

- *d)* alla definizione dei settori scientifico-disciplinari;
- *e)* al reclutamento dei professori e dei ricercatori dell'università.
- 7. Nel rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio e dei principi di una cor-retta ed efficiente gestione delle risorse economiche e strumentali, lo statuto dell'università stabilisce i criteri per l'adozione del regolamento organico e del personale. Detto regolamento disci-plina anche lo stato giuridico del personale tecnico e amministrativo, ivi compreso il direttore amministrativo, ed è emanato secondo le procedure, le modalità e con i controlli di cui all'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo, scelto anche fra estranei alle amministrazioni pubbliche, è regolato da apposito contratto a tempo determinato, non superiore a cinque anni, rinnovabile. Si applica l'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470.

Vedi, in diversa formulazione, il comma 3 del presente articolo.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

dio di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonchè **sull**'approvazione dei regolamenti didattici d'ateneo;

- d) sui settori scientifico-disciplinari;
- *e)* **sul** reclutamento dei professori e dei ricercatori dell'università.

Collocato, in diversa formulazione, ai commi 9 e 10 del presente articolo.

- 4. Oltre ai pareri obbligatori di cui al comma 3, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può sentire il CUN su altre materie di interesse generale per l'università.
 - 5. Il CUN è composto da:
- a) tre membri eletti in rappresentanza di ciascuna delle grandi aree omogenee di settori scientifico-disciplinari individuate, in numero non superiore a quindici, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- b) otto studenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma;

(Segue: Testo del disegno di legge)

Vedi, in diversa formulazione, il comma 4 del presente articolo.

Vedi, in diversa formulazione, il comma 5 del presente articolo.

Vedi, in diversa formulazione, il comma 7 del presente articolo.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

- c) quattro membri eletti in rappresentanza del personale tecnico e amministrativo delle università;
- d) il presidente della Conferenza permanente dei rettori delle università italiane (CRUI):
- e) il presidente del Convegno permanente dei direttori amministrativi universitari.
- 6. Le modalità di elezione e di funzionamento del CUN sono determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le competenti Commissioni parlamentari. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei membri di cui al comma 5, lettera a), è comunque attribuito ai professori e ai ricercatori afferenti a ciascuna area.
- 7. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Detta disposizione si applica anche in sede di prima elezione del CUN in attuazione della presente legge.
- 8. In sede di prima applicazione della presente legge, lo schema del decreto di cui al comma 6 è presentato al Parlamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Le elezioni per il rinnovo del CUN hanno luogo entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto.
- 9. Nel rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio e dei principi di una corretta ed efficiente gestione delle risorse economiche e strumentali, le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numeri 2), 3), 4) e 5) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono regolate dalle università, per quanto riguarda il personale tecnico e amministrativo, secondo i propri ordinamenti. I relativi atti regolamentari devono rispettare quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro e sono

(Segue: Testo del disegno di legge)

Vedi, in diversa formulazione, il comma 7 del presente articolo.

8. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente articolo ed in particolare i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9, e l'articolo 10, ad eccezione del comma 9, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Art. 15.

(Disposizioni in materia di alienazione degli immobili di proprietà degli enti locali)

- 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è inserito il seguente:
- «2-bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle unità immobiliari degli enti pubblici territoriali che non abbiano finalità di edilizia residenziale pubblica. I conduttori e gli affittuari delle unità immobiliari che non abbiano finalità di edilizia residenziale pubblica possono esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392».
- 2. I comuni e le province possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908, n.783, e successive modificazioni, ed al regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonchè alle norme sulla con-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

soggetti al procedimento di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

- 10. Il contratto di lavoro del direttore amministrativo, scelto anche fra estranei alle amministrazioni pubbliche, è a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. Si applica l'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470; la relazione di cui al comma 1 di detto articolo è presentata al rettore e da questi trasmessa al consiglio di amministrazione e al senato accademico.
 - 11. Identico.

Art. 16.

(Disposizioni in materia di alienazione degli immobili di proprietà degli enti locali)

1. Identico.

2. I comuni e le province possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908, n.783, e successive modificazioni, ed al regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonchè alle norme sulla con-

(Segue: Testo del disegno di legge)

tabilità generale degli enti locali, fermi restando i princìpi generali dell'ordinamento giuridico-contabile.

Art. 16.

(Abrogazione dell'autorizzazione del prefetto ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni stabili)

1. La legge 21 giugno 1896, n. 218, è abrogata.

Art. 17.

(Disposizioni in materia di beni immobili di interesse storico e artistico)

1. Alle alienazioni di beni immobili di interesse storico e artistico dei comuni e delle province si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

tabilità generale degli enti locali, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile. Sono assicurati criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto.

Art. 17.

(Abrogazione dell'autorizzazione del prefetto ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni stabili)

- 1. La legge 21 giugno 1896, n. 218, è abrogata; sono altresì abrogate le disposizioni che prescrivono autorizzazioni preventive per l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di associazioni e fondazioni.
- 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.

(Disposizioni in materia di beni immobili di interesse storico e artistico)

1. Alle alienazioni di beni immobili di interesse storico e artistico dei comuni e delle province si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge 1º giugno 1939, n. 1089. I beni immobili notificati ai sensi della legge 20 giugno 1909, n. 364, o dalla legge 11 giugno 1922, n. 778, per i quali non siano state in tutto o in parte rinnovate e trascritte le notifiche ai sensi dell'articolo 2 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, sono, su domanda degli aventi diritto, da presentarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ricompresi a tutti gli effetti tra gli immobili notificati e vincolati ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089. Alle alienazioni, totali o parziali, dei beni immobili di cui al periodo pre-

(Segue: Testo del disegno di legge)

- 2. Le approvazioni e le autorizzazioni ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, relative ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata sui beni di interesse storico e artistico, sono rilasciate entro il termine di centoventi giorni dalla presentazione della richiesta alla competente soprintendenza. Il termine è sospeso, fino a trenta giorni, per una sola volta, se la competente soprintendenza richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio ovvero procede ad accertamenti di natura tecnica, dandone comunicazione al richiedente.
- 3. Decorso il termine di cui al comma 2, sulle richieste di approvazione e di autorizzazione provvede, nei trenta giorni successivi, il direttore generale dell'Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici.

Art. 18.

(Disposizioni in materia di pagamento dell'imposta mediante cessione di beni culturali)

- 1. All'articolo 28-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- *a)* il terzo comma è sostituito dal seguente:
- «L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalla vigente legislazione di tutela e dichiara, per i beni e le opere di cui al primo comma, l'interesse dello Stato ad acquisirli»;
 - b) il quinto comma è abrogato.
- 2. All'articolo 39 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

cedente, avvenute prima della data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui al capo III, sezione II, della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

2. Identico.

3. Identico.

Art. 19.

(Disposizioni in materia di pagamento dell'imposta mediante cessione di beni culturali)

Identico.

(Segue: Testo del disegno di legge)

legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modifiche:

- *a)* il comma 3 è sostituito dal seguente:
- «3. L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalle norme indicate nell'articolo 13, comma 1, e dichiara, per i beni e le opere di cui al comma 1, l'interesse dello Stato ad acquisirli»;
 - b) il comma 5 è abrogato.

Art. 19.

(Disposizioni in materia di spettacolo)

- 1. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è sostituito dal seguente:
- «L'autorità di governo competente per lo spettacolo può delegare di volta in volta le funzioni di presidente della commissione al capo del dipartimento dello spettacolo».
- 2. L'autorità di governo competente per lo spettacolo può delegare, di volta in volta, le funzioni di presidente della commissione prevista dall'articolo 7 del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, convertito dalla legge 6 giugno 1935, n. 1142, nonchè di ogni altra relativa al settore del teatro di prosa al capo del dipartimento dello spettacolo.
- 3. Al secondo comma dell'articolo 3 della legge 14 agosto 1967, n. 800, le parole «o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato del medesimo dicastero» sono sostituite dalle seguenti: «o, per sua delega, conferita di volta in volta, dal capo del dipartimento dello spettacolo».
- 4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, con le modificazioni di seguito apportate:

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 20.

(Disposizioni in materia di spettacolo)

1. Identico:

2. Identico.

3. Identico.

(Segue: Testo del disegno di legge)

a) al comma 1, le parole «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;

b) al comma 2, lettera *a)*, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il presidente del comitato è designato tra gli esperti altamente qualificati».

5. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Con regolamento governativo adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'autorità di governo competente per lo spettacolo, sono disciplinati, anche ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque tipo in favore dei soggetti che operano nel campo delle attività musicali, di prosa, del cinema e delle altre forme di spettacolo considerando anche, a tal fine, la qualità, l'eventuale rilievo nazionale o internazionale, la tradizione ovvero l'apporto innovativo nel campo culturale dell'iniziativa.

2-ter. Sono abrogate, dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi 1 e 2-bis, le disposizioni di legge regolanti le materie oggetto dei medesimi commi».

Art. 20.

(Disposizioni in materia di servizio di leva)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

5. Identico:

«2-bis. Identico.

2-ter. Identico.

2-quater. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti, competenti per materia. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere».

Art. 21.

(Disposizioni in materia di servizio sostitutivo di leva)

(Segue: Testo del disegno di legge)

1. In attesa della riforma organica del servizio di leva, il Ministero della difesa è autorizzato a reclutare annualmente, quali volontari in servizio sostitutivo di leva, gli esuberi del contingente di chiamata alla leva che ne facciano richiesta, da destinare. con priorità nei comuni della provincia di residenza, ai corpi di polizia municipale e ad attività di vigilanza dei musei e delle bellezze naturali alle dipendenze del Ministero per i beni culturali e ambientali. L'entità del contingente è determinata annualmente sulla base delle richieste comunicate dalle singole amministrazioni al Ministero della difesa entro il 30 giugno dell'anno precedente all'impiego.

2. I volontari debbono essere in possesso dei requisiti prescritti dal reclutamento e dallo stato giuridico dei militari di truppa. La domanda di poter svolgere il servizio sostitutivo di leva di cui al comma 1 deve essere presentata al momento della visita di leva o almeno sei mesi prima della cessazione delle condizioni che danno diritto al rinvio del servizio militare, secondo le modalità stabilite dal bando.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

1. In attesa della riforma organica del servizio di leva e della istituzione di un servizio civile nazionale, il Ministero della difesa è autorizzato a reclutare annualmente, quali volontari in servizio sostitutivo di leva, i giovani del contingente di chiamata alla leva che ne facciano richiesta, da destinare con priorità nei comuni della provincia di residenza, ai corpi e servizi di polizia municipale e delle guardie provinciali, al Corpo forestale dello Stato e delle province di Trento e di Bolzano, ad attività di vigilanza dei musei e dei beni culturali e ambientali alle dipendenze del Ministero competente, delle regioni e delle province di Trento e di Bolzano, in modo da garantire in ogni caso la copertura del contingente di leva, al quale sono destinati prioritariamente i giovani che non abbiano avanzato la predetta richiesta. La disponibilità di impiego nel servizio sostitutivo di leva è determinata annualmente dal Ministero della difesa in base alle proprie esigenze e tenuto conto delle richieste comunicate dalle amministrazioni predette allo stesso Ministero della difesa entro il 30 novembre dell'anno precedente all'impiego. Nel caso di eccedenza delle domande di cui al comma 2 rispetto alla disponibilità determinata dal Ministero della difesa, si procede a selezione mediante sorteggio, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa.

- 2. I volontari debbono essere in possesso dei requisiti prescritti dal reclutamento e dallo stato giuridico dei militari di truppa. La domanda di poter svolgere il servizio sostitutivo di leva di cui al comma 1 deve essere presentata al momento della visita di leva o almeno sei mesi prima della cessazione delle condizioni che danno diritto al rinvio del servizio militare, secondo le modalità stabilite dal bando. Il Ministero della difesa pubblica, nei distretti militari di riferimento, un elenco annuale recante i nominativi degli aventi diritto.
 - 3. Identico.

(Segue: Testo del disegno di legge)

- 3. Il servizio prestato di cui al comma 1 è considerato a tutti gli effetti servizio militare di leva. La sua durata è uguale a quella della ferma di leva. Al termine del periodo di servizio, le unità di leva sono poste in congedo illimitato. Detto personale è equiparato, in quanto compatibile, ad ogni effetto civile, penale, amministrativo, disciplinare, nonchè nel trattamento economico, ai cittadini che prestano il normale servizio militare.
- 4. I volontari in servizio sostitutivo di leva presso i corpi di polizia municipale o alle dipendenze del Ministero dei beni culturali e ambientali esercitano le funzioni stabilite, con apposito regolamento, dalle rispettive amministrazioni.
- 5. Gli oneri relativi al servizio sostitutivo di leva di cui al comma 1, compresi quelli relativi al compenso, al vitto e all'equipaggiamento, sono posti a carico delle rispettive amministrazioni; restano a carico del Ministero della difesa gli oneri per il reclutamento e le visite di leva.

Art. 21.

(Conferenze di servizi e accordi di programma)

- 1. Il comma 2-bis dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 2 dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:
- «2-bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3-bis e 4. Resta fermo il termine di novanta giorni per la pronuncia sulla compatibilità ambientale previsto dall'articolo 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n 349».

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

- 4. I volontari in servizio sostitutivo di leva svolgono le attività stabilite, con apposito regolamento, dalle amministrazioni cui sono assegnati. Gli obiettori di coscienza non possono essere impiegati in compiti di pubblica sicurezza.
- 5. Gli oneri relativi al servizio sostitutivo di leva di cui al comma 1, compresi quelli relativi al compenso, al vitto e all'equipaggiamento, sono posti a carico delle rispettive amministrazioni **nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio**; restano a carico del Ministero della difesa gli oneri per il reclutamento e le visite di leva.

Art. 22.

(Conferenze di servizi e accordi di programma)

1. Identico:

«2-bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3-bis e 4».

(Segue: Testo del disegno di legge)

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:

«3-bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso l'amministrazione procedente può assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione è data al Presidente della regione. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, o il Presidente della regione, previa delibera della giunta, entro dieci giorni dalla comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale termine in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva».

3. Il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

«4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini, l'amministrazione procedente può richiedere una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri o al presidente della regione, previa deliberazione della giunta regionale, in relazione alle materie di competenza delle amministrazioni dissenzienti».

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

2. Identico:

«3-bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso, l'amministrazione procedente può assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione è data al presidente della regione. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della regione, previa delibera della giunta regionale, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, può disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva».

3. Identico:

«4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela paesaggistico-territoriale, ambientale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione procedente può richiedere, purchè non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il presente comma si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione».

(Segue: Testo del disegno di legge)

4. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto il seguente:

«4-bis. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi reciprocamente connessi, riguardanti medesimi attività o risultato. In tal caso, la conferenza è indetta dalla amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta».

5. Dopo l'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:

«Art. 14-bis. - 1. Il ricorso alla conferenza di servizi è obbligatorio nei casi in cui l'attività di programmazione, progettazione, localizzazione, decisione o realizzazione di opere pubbliche o programmi operativi di importo iniziale complessivo superiore a lire 30 miliardi richieda l'intervento di più amministrazioni o enti. anche attraverso intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati, ovvero qualora si tratti di opere di interesse statale o che interessino più regioni. La conferenza può essere indetta anche dalla amministrazione preposta al coordinamento in base alla disciplina vigente e può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta in tale attività.

2. Nelle conferenze di servizi di cui al comma 1, la decisione si considera adottata se, acquisita anche in sede diversa ed anteriore alla conferenza di servizi una intesa tra lo Stato e la regione o le regioni territorialmente interessate, si esprimano a favore della determinazione i rappresentanti di comuni o comunità montane i cui abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale, costituiscono la maggioranza di quelli delle collettività locali complessivamente in-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

4. Identico.

5. Identico.

(Segue: Testo del disegno di legge)

teressate dalla decisione stessa. Analoga regola vale per i rappresentanti delle province».

6. Dopo l'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal presente articolo, è inserito il seguente:

«Art. 14-ter. - 1. La conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, può essere convocata prima o nel corso dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 2 del predetto decreto. Quando l'accertamento abbia dato esito positivo, la conferenza approva i progetti entro trenta giorni dalla convocazione.

2. La conferenza di cui al comma 1 è indetta, per le opere di interesse statale, dal provveditore alle opere pubbliche competente per territorio. Allo stesso organo compete l'accertamento di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, salvo il caso di opere che interessano il territorio di più regioni per il quale l'intesa viene accertata dai competenti organi del Ministero dei lavori pubblici».

7. Dopo l'articolo 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal presente articolo, è inserito il seguente:

«Art. 14-quater. - 1. Nei procedimenti relativi ad opere per le quali sia intervenuta la valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 4, 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute dei cittadini, fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Su proposta del Ministro competente, del Ministro dell'ambiente o del Ministro per i beni culturali e ambientali, la valutazione di impatto ambientale può essere estesa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

6. Identico.

7. Identico:

«Art. 14-quater. - 1. Identico.

(Segue: Testo del disegno di legge)

anche ad opere non appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

- 2. A cura del proponente l'opera sottoposta a valutazione di impatto ambientale, il provvedimento finale, adottato a conclusione del relativo procedimento, è pubblicato, unitamente all'estratto della predetta valutazione di impatto ambientale, nella *Gazzetta Ufficiale* e su un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati».
- 8. All'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito, dopo il comma 5, il seguente:
- «5-bis. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro cinque anni».
- 9. Le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma 8 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, agli accordi di programma ed ai patti territoriali di cui all'articolo 1 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni.

Art. 22.

(Modifiche alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica) (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

- 2. Per l'opera sottoposta a valutazione di impatto ambientale, il provvedimento finale, adottato a conclusione del relativo procedimento, è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta valutazione di impatto ambientale, nella Gazzetta Ufficiale e su un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati».
 - 8. Identico:

9. Identico.

Art. 23.

(Modifiche alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica)

(Segue: Testo del disegno di legge)

- 1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 5 dopo le parole «di personale del comparto sanità», sono inserite le parole: «del comparto regioni ed enti locali, limitatamente agli enti che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni»:
- b) il secondo periodo del comma 10 è sostituito dal seguente: «Il divieto non si applica alle regioni, alle province autonome e agli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni».
- 2. All'articolo 3, comma 69, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «le stesse disposizioni si applicano altresì ai conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi da parte delle province e dei comuni in sede di costituzione o trasformazione dei consorzi in aziende speciali e consortili ai sensi degli articoli 25 e 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, per la costituzione di società per azioni ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, ovvero per la costituzione, anche mediante atto unilaterale, da parte di enti locali, di società per azioni al fine di dismetterne le partecipazioni ai sensi del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474».

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

- 1. Identico:
- a) al comma 5 dopo le parole «di personale del comparto sanità», sono inserite le seguenti: «di personale delle regioni e degli enti locali, limitatamente agli enti che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni»;
 - b) identica.

2. Identico.

3. Agli enti locali che abbiano ottenuto, entro il 31 dicembre 1996, l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, le disposizioni di cui all'articolo 9 e al comma 1 del presente articolo si applicano nei limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 7, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

(Segue: Testo del disegno di legge)

Art. 23.

(Semplificazione della riscossione dei pagamenti a favore delle regioni e degli enti locali)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disciplinata la procedura per consentire alle regioni e agli enti locali di utilizzare, per la riscossione di tributi, sanzioni pecuniarie o altro, forme di pagamento ricorrendo al sistema bancario o postale, anche mediante strumenti elettronici o informatici.

2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono abrogate tutte le disposizioni che escludono o limitano l'utilizzazione di sistemi di pagamento a favore degli enti locali diversi dalla carta moneta **e dagli assegni circolari**.

Art. 24.

(Semplificazione della procedura per la privatizzazione delle aziende speciali degli enti locali)

- 1. All'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
- «*3*-bis. I comuni e le province possono, per atto unilaterale e al fine di agevolare la dismissione di beni, aziende o complessi aziendali secondo le procedure e i principi del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 24.

(Semplificazione della riscossione dei pagamenti a favore delle regioni e degli enti locali)

- 1. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonchè delle associazioni nazionali delle autonomie locali, è disciplinata la procedura per consentire alle regioni e agli enti locali e ai loro consorzi di ricorrere a modalità di riscossione di tributi nonchè di sanzioni o prestazioni di natura pecuniaria in forma diretta, anche mediante strumenti elettronici o informatici, ovvero tramite il sistema bancario e postale.
- 2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono abrogate tutte le disposizioni che escludono o limitano l'utilizzazione di sistemi di pagamento a favore **delle regioni e** degli enti locali diversi dalla carta moneta.

Art. 25.

(Semplificazione della procedura per la privatizzazione delle aziende speciali degli enti locali)

1. Identico.

(Segue: Testo del disegno di legge)

30 luglio 1994, n. 474, costituire società per azioni ovvero trasformare in società per azioni aziende speciali. A tali fini, le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere:

a) per la costituzione di società per azioni, l'individuazione dei beni ad essa assegnati, la stima del complesso dei beni ai sensi dell'articolo 2343 del codice civile, la determinazione del capitale sociale e, in genere, gli elementi richiesti per l'atto costitutivo di società per azioni, nonchè lo statuto della società;

b) per la trasformazione di aziende speciali, l'individuazione dei beni destinati al patrimonio della società, l'indicazione dei beni dell'azienda speciale destinati a rimanere nel patrimonio del comune, l'indicazione dei beni destinati a far parte del patrimonio della società, nonchè le indicazioni di cui alla lettera a).

3-ter. La deliberazione di cui al comma 3-bis potrà anche prevedere la scissione dell'azienda speciale e la destinazione a società di nuova costituzione di un ramo aziendale di questa; si applicano in tal caso, per quanto compatibili, le disposizioni di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma nonchè gli articoli 2504-septies e 2504-decies del codice civile».

2. Il comma 6 dell'articolo 1 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n.474, è abrogato.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

2. Identico.

- 3. All'articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:
- «e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati».

(Segue: Testo del disegno di legge)

Art. 25.

(Disposizioni in materia di affissioni e di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Le occupazioni non autorizzate di spazi ed aree pubbliche con manufatti od opere di qualsiasi natura possono essere rimosse e demolite d'ufficio dal comune. Le spese per la rimozione sono poste a carico del trasgressore».

2. Il consiglio comunale può determinare le agevolazioni sino alla completa esenzione dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, per le superfici e gli spazi gravati da canoni concessori non ricognitori.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

4. L'articolo 1 della legge 1º ottobre 1951, n. 1084, è abrogato.

Art. 26.

(Disposizioni in materia di affissioni e di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche)

1. Identico:

«4-bis. Le occupazioni non autorizzate di spazi ed aree pubbliche con manufatti od opere di qualsiasi natura possono essere rimosse e demolite d'ufficio dal comune. Le spese per la rimozione sono poste a carico del trasgressore, previa diffida da notificare almeno trenta giorni prima della data prevista per l'esecuzione d'ufficio».

2. Identico.

Art. 27.

(Disposizioni in materia di parcheggi pertinenziali)

- 1. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Tali parcheggi possono essere realizzati anche nel sottosuolo di aree esterne al fabbricato, purchè entro una distanza non superiore ai cinquecento metri»;
- b) al comma 3, dopo le parole «sono approvate», sono inserite le seguenti: «salvo che si tratti di proprietà non condominiale».

(Segue: Testo del disegno di legge)

Art. 26.

(Disposizioni in materia di regolamenti degli enti locali sul procedimento amministrativo)

1. I regolamenti comunali e provinciali in materia di termine, di responsabile del procedimento, e di diritto di accesso ai documenti, ove non già vigenti, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine il comitato regionale di controllo nomina un commissario per la loro adozione.

Art. 27.

(Disposizioni in materia di regolamenti di contabilità degli enti locali)

1. L'articolo 108 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è sostituito dal seguente:

«Art. 108. - (Adeguamento dei regolamenti). - 1. I regolamenti di contabilità di comuni e province sono approvati nel rispetto delle sottoelencate norme del presente decreto, da considerarsi come principi generali con valore di limite inderogabile:

- a) articoli da 1 a 15;
- b) articolo 21;
- c) articolo 27;
- d) articoli 33 e 34;
- e) articolo 39:
- f) articolo 43, comma 1;
- g) articoli da 50 a 54;
- h) articoli da 67 a 99;
- i) articoli 102 e 106;
- 1) articolo 116.
- 2. È fatta salva la facoltà per comuni e province di adeguarsi alle altre disposizioni del presente decreto.
- 3. Fermo restando l'obbligo del sistema di codifica dei titoli contabili di entrata e di spesa, la predisposizione dei modelli di cui

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 28.

(Disposizioni in materia di regolamenti degli enti locali sul procedimento amministrativo)

Identico.

Art. 29.

(Disposizioni in materia di regolamenti di contabilità degli enti locali)

Identico.

(Segue: Testo del disegno di legge)

all'articolo 114 da parte di comuni e province è facoltativa, con l'eccezione di quelli previsti alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*), *g*) e *h*) del comma 1 dello stesso articolo».

2. In prima applicazione il termine per l'adeguamento dei regolamenti di contabilità di comuni e province ai principi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è fissato al 30 aprile 1997.

Art. 28.

(Disposizioni in materia di ordinanza di sospensione nel processo amministrativo relative alle opere pubbliche)

1. In sede di esame dell'istanza incidentale di sospensione di provvedimenti connessi all'affidamento o all'esecuzione di opere pubbliche ovvero di interventi in regime di cofinanziamento comunitario l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale o del Consiglio di Stato deve essere motivata con specifico riferimento alla comparazione fra il danno prospettato dal ricorrente e il danno derivante allo Stato o ad altro ente pubblico dalla ritardata realizzazione delle opere o dell'intervento. (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Soppresso.

Art. 30.

(Disposizioni sulla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146)

- 1. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è sostituito dal seguente:
- «5. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti previsti da un appostito fondo istituito a tale scopo nel bilancio dello Stato. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della

(Segue: Testo del disegno di legge)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Corte dei conti. Le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto col Ministro del tesoro, sentita la predetta Commissione».

Art. 29.

(Norme fondamentali di riforma economico-sociale)

1. I principi desumibili dagli articoli 5 e 8 della presente legge costituiscono per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

Art. 31.

(Applicazione della legge alle regioni a statuto speciale e alle province autonome)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione.

DISEGNO DI LEGGE N. 449

Art. 1.

(Definizione)

1. Con il contratto di fornitura di lavoro temporaneo un'impresa, detta impresa fornitrice, si obbliga a porre uno o più lavoratori, da essa appositamente assunti a mezzo del contratto di cui all'articolo 4, a disposizione di un'impresa, detta utilizzatrice, che usufruisce delle loro prestazioni.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

- 1. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere stipulato per soddisfare ogni esigenza dell'impresa utilizzatrice avente carattere transitorio e limitato nel tempo.
- 2. È vietato il ricorso al lavoro temporaneo nei seguenti casi:
- a) per la sostituzione di lavoratori in sciopero, salvo che lo sciopero non avvenga nel rispetto degli accordi che lo disciplinano:
- b) in caso di impiego del prestatore di lavoro presso imprese nelle quali siano stati disposti nei sei mesi precedenti licenziamenti collettivi salvo che il ricorso alle prestazioni temporanee non sia determinato dall'esigenza di provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti.

Art. 3.

(Requisiti della impresa fornitrice)

- 1. Le imprese esercenti attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo debbono possedere i seguenti requisiti:
- *a)* essere costituite in forma di società per azioni o società cooperative aventi un

- capitale sociale non inferiore a lire 500.000.000:
- b) essere fornite di adeguata struttura e competenza professionale per lo svolgimento dell'attività;
- c) disporre di un deposito cauzionale di lire 200.000.000 presso un istituto di credito nel territorio nazionale. Detto deposito può essere sostituto da una fideiussione bancaria o assicurativa pari ad un valore di eguale ammontare;
- d) mancanza di condanne penali da parte degli amministratori e dirigenti muniti di rappresentanza rispetto ai delitti contro l'economia e l'ordine pubblico, nonchè di cui all'articolo 416-bis del codice penale o per delitti puniti con pena superiore a cinque anni di reclusione.
- 2. L'attività può essere parimenti esercitata da società cooperative di produzione e lavoro anche se l'attività di fornitura di lavoro temporaneo non viene esercitata in modo esclusivo sempre che la cooperativa disponga di un numero di soci superiore a 100.
- 3. Con l'entrata in vigore della presente legge viene istituito un apposito albo delle imprese legittimate all'esercizio dell'attività di fornitura di prestazioni lavorative temporanee presso la Direzione centrale del lavoro.
- 4. L'impresa che intenda esercitare attività di fornitura di prestazioni di lavoro deve presentare apposita domanda di iscrizione al suddetto albo.
- 5. L'iscrizione all'albo è disposta entro il termine di un mese dalla presentazione della domanda.
- 6. In caso di mancato riscontro entro il suddetto termine l'iscrizione si intende accolta.
- 7. Il Ministro del lavoro che sovrintende alla tenuta di tale albo può disporre d'ufficio la cancellazione delle imprese nelle seguenti ipotesi:
- *a)* perdita da parte dell'impresa dei requisiti richiesti dal presente articolo ai fini della concessione dell'iscrizione;

b) mancato adempimento all'obbligo del versamento dei contributi richiesti dalla presente legge.

Art. 4.

(Forma del contratto)

- 1. Il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo deve essere stipulato fra impresa fornitrice e prestatore di lavoro in forma scritta e deve contenere:
- *a)* le giustificazioni e le esigenze che hanno determinato il ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo;
- b) l'indicazione dell'impresa utilizzatrice presso la quale vengono svolte le prestazioni lavorative;
- c) l'indicazione delle mansioni affidate al prestatore di lavoro ed il suo inquadramento contrattuale, nonchè la previsione dell'orario di lavoro e il trattamento economico;
- *d)* la data di inizio delle prestazioni di lavoro temporaneo e la presumibile data del termine delle stesse;
- *e)* la previsione di un eventuale periodo di prova;
- f) l'eventuale indicazione di misure di sicurezza necessarie in ragione delle mansioni svolte.

Art. 5.

(Rinnovo del contratto)

- 1. La durata del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo non può avere durata superiore a quella determinata dalla esigenza della produzione che ne ha determinato il ricorso.
- 2. Le parti possono introdurre la previsione di un periodo di prova che sarà determinata in un numero di giorni relazionato alla durata complessiva della prestazione di lavoro temporaneo.
- 3. Le parti possono accordarsi, con il consenso del prestatore di lavoro, per pro-

rogare lo svolgimento dell'attività lavorativa oltre la scadenza contrattualmente prevista.

- 4. Il prestatore di lavoro può recedere dal contratto dando un congruo preavviso all'impresa utilizzatrice non inferiore comunque a otto giorni di lavoro e, in ogni caso non prima dello svolgimento dei due terzi della durata del rapporto contrattuale.
- 5. In tal caso egli ha diritto unicamente alla corresponsione della retribuzione per l'attività effettivamente prestata.
- 6. L'impresa fornitrice e quella utilizzatrice possono recedere dal contratto per giusta causa.
- 7. Costituisce comunque giusta causa di recesso per l'impresa fornitrice l'inadempimento del prestatore di lavoro alle obbligazioni assunte nei confronti dell'impresa utilizzatrice.

Art. 6.

(Obbligazioni delle parti)

- 1. Il prestatore di lavoro è tenuto ad adempiere con diligenza alle obbligazioni assunte con il contratto nei confronti dell'impresa utilizzatrice, osservando le prescrizioni di legge e le disposizioni previste dal contratto collettivo nazionale relativo alla categoria dei lavoratori dell'impresa utilizzatrice.
- 2. L'impresa utilizzatrice ha l'obbligo di adibire il lavoratore allo svolgimento delle mansioni indicate nel contratto, assicurando l'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, oltre all'assistenza antinfortunistica.
- 3. Nel caso di utilizzo del lavoratore in mansioni superiori rispetto a quelle previste dal contratto spetta al lavoratore il trattamento corrispondente alle mansioni effettivamente esercitate.
- 4. Tale obbligazione è a carico dell'impresa utilizzatrice qualora non si sia provveduto a dare in tempi congrui notizia alla impresa fornitrice del mutamento delle mansioni assegnate al lavoratore.
- 5. Al termine della scadenza del contratto l'impresa utilizzatrice deve corrispondere a

titolo di trattamento di fine rapporto una somma pari al 10 per cento della retribuzione complessivamente percepita dal lavoratore.

- 6. L'impresa fornitrice è tenuta a corrispondere al lavoratore la retribuzione così come stabilita dal contratto.
- 7. In caso di inadempimento dell'impresa fornitrice al versamento di detti importi l'impresa utilizzatrice è tenuta in solido al pagamento dei relativi oneri.
- 8. L'impresa fornitrice è tenuta ad effettuare il versamento degli oneri contributivi assistenziali, previdenziali e assicurativi, secondo quanto stabilito da una legge quadro regolante gli aspetti retributivi, fiscali, previdenziali ed assicurativi.

Art. 7.

(Norme sanzionatorie)

1. Le imprese utilizzatrici che impieghino prestatori di lavoro temporaneo omettendo di rivolgersi alle imprese fornitrici regolarmente iscritte all'albo sono punite con la sanzione del pagamento di un ammenda da lire 1.000.000 a lire 20.00.000.

- 2. Alla stessa pena soggiacciono le imprese fornitrici che effettuino attività di fornitura di prestatori di lavoro temporaneo senza essere in possesso dell'iscrizione all'apposito albo.
- 3. In caso di inosservanza da parte dell'impresa fornitrice delle disposizioni dell'articolo 4 è stabilita la pena del pagamento di un'ammenda da lire 80.000 a lire 200.000.
- 4. L'impresa utilizzatrice che utilizzi prestatori di lavoro temporaneo nei casi vietati dalla presente legge è punita con un'ammenda da lire 300.000 a lire 2.000.000.
- 5. Chiunque, al di fuori dei casi consentiti dalla presente legge, prometta o riceva da parte del prestatore di lavoro somme di denaro perchè gli venga assicurata una collocazione lavorativa è punito con l'arresto fino ad un anno e con un'ammenda da lire 3.000.000 a lire 50.000.000.
- 6. Le somme versate in base alle sanzioni previste dalla presente legge sono devolute ad un particolare fondo all'uopo costituito che ha la funzione di garantire la retribuzione dei lavoratori impiegati secondo la presente legge.